

IMPRESE

Aggregazioni, l'effetto giuridico detta i tempi al bonus sulle Dta

Attenzione alla competenza di perdite ed eccedenze da trasformare in crediti

Si fa riferimento a quanto maturato fino al periodo precedente l'operazione

Pagina a cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano

La legge di Bilancio 2021 intende favorire le situazioni societarie caratterizzate sia da difficoltà nella compensazione di perdite fiscali o eccedenze di Ace (nuovo bonus aggregazioni), sia dalla presenza di perdite civilistiche (proroga del credito d'imposta per gli aumenti di capitale).

Vediamo alcuni aspetti critici del nuovo premio per le aggregazioni aziendali, sui quali si attendono conferme e chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate (si veda invece l'altro articolo per la versione del 2021 del credito d'imposta).

Le componenti da considerare

La norma consente – in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda – la trasformazione in crediti d'imposta (al 24%, aliquota Ires) delle imposte anticipate (Dta, *deferred tax asset*), anche non contabilizzate in bilancio, relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di Ace maturate nei periodi precedenti.

Nel caso di fusione e scissione, le componenti agevolabili sono quelle delle società partecipanti all'operazione straordinaria; mentre nel caso di conferimento di azienda ci si riferisce alle posizioni del conferitario.

Un primo punto da considerare è la competenza delle perdite ed eccedenze da trasformare in credito d'imposta. L'agevolazione è infatti fruibile per le operazioni deliberate nel 2021, ma la norma indica come agevolabili le perdite e le eccedenze maturate e non utilizzate fino al periodo precedente quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria: questo momento potrebbe scavallare l'anno di delibera e cambiare dunque il riferimento alle perdite e alle eccedenze di Ace.

Se pensiamo a un'operazione di fusione deliberata nel 2021, ma con effetto giuridico nel 2022, relativa a un soggetto con esercizio coincidente con l'anno

solare, i dati da considerare per il calcolo dell'agevolazione dovrebbero essere riferiti a fine 2021; mentre sarebbero quelli a fine 2020 se la fusione avesse effetto giuridico già nell'anno di delibera. Nel caso innovativo di acquisizione del controllo nel 2021 e fusione del 2022 (si vedano le schede a lato), le componenti agevolabili saranno invece sempre quelle dell'esercizio precedente a quello dell'acquisizione, quindi quelle del 2020.

Le condizioni necessarie

Il secondo aspetto da considerare riguarda il fatto che non è sufficiente la presenza delle perdite e delle eccedenze, in quanto occorre anche che si tratti di società "vitali", per cui non vi è nessuna deroga alle disposizioni volte a impedire l'utilizzo delle cosiddette "bare fiscali".

In altri termini, occorre sempre che le società che partecipano alla fusione o alla scissione siano in grado di superare i consueti vincoli dell'articolo 172, comma 7, del Tuir, in termini sia di rapporto tra i ricavi e le spese per prestazioni di lavoro, sia di importo delle perdite e delle eccedenze nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi ventiquattro mesi.

Analoghe richieste vengono poste per le società destinatarie dei conferimenti di azienda, motivo per cui anche in quest'ipotesi si dovrà predisporre la situazione patrimoniale dell'articolo 2501-quater del Codice civile per effettuare gli opportuni confronti.

Le società che non rispettano questi parametri hanno – come noto – la possibilità di presentare un interpello per dimostrare le ragioni economiche dell'operazione straordinaria e per ottenere quindi la non applicabilità al caso concreto delle restrizioni del Tuir. Si ritiene che, in questi casi, la risposta positiva all'interpello, con conseguente disapplicazione delle disposizioni anti-rapporto, dovrebbe assumere valore anche ai fini del bonus aggregazioni. Peraltro sarebbe logico consentire la presentazione di un interpello disapplicativo anche nelle ipotesi di conferimento di azienda.

Limiti alla trasformazione

Esiste poi un limite massimo alle perdite e alle eccedenze che possono essere trasformate in crediti. Si tratta del 2% di:

somma delle attività delle società che partecipano alla fusione o alla scissione, escludendo il soggetto che presenta quelle con il valore maggiore;
attività oggetto di conferimento.

Nel caso di conferimento di azienda, la possibilità di trasformazione in credito d'imposta:

dovrebbe riguardare solo i componenti del conferitario;

dovrà essere verificata in capo al conferitario con un test, analogo a quello previsto nel caso di fusione dall'articolo 177, comma 7, del Tuir, con riferimento ai propri dati indicati nella situazione patrimoniale da redigersi ad hoc per applicare la norma agevolativa;

Le perdite fiscali e le eccedenze Ace utilizzabili non potranno superare il valore massimo pari al 2% del totale delle attività oggetto di conferimento; per questi dati della conferente si dovrà però capire quale valore rileva (quello contabile in capo al conferente, quello di perizia o quello recepito dal conferitario).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano

aumenti di capitale

Il tax credit per chi ricapitalizza nel 2021 spetta alla società

La riapertura alle delibere eseguite fino al 30 giugno porta modifiche rilevanti

La legge 178/2020 ha riaperto la possibilità di fruire del credito per le ricapitalizzazioni per le operazioni di aumento di capitale deliberate dal 1° gennaio al 30 giugno del 2021. Le condizioni per avere il beneficio rimangono inalterate, ma gli effetti sono diversi.

Innanzitutto, il prolungamento riguarda solo le disposizioni sul credito d'imposta per la società, mentre non produce effetti per quanto riguarda i soci conferenti, che quindi non avranno diritto al credito del 20% dei conferimenti eseguiti. Questo elemento viene però compensato con l'innalzamento della soglia massima di credito utilizzabile dalle società, che passa dal 30 al 50% dell'aumento di capitale.

In realtà, questa sostituzione non è perfettamente neutra: se nel 2020 il credito ai soci spettava comunque, a prescindere dal risultato di bilancio della società, per gli aumenti del 2021 l'unico soggetto destinatario del credito è la società stessa. Ne consegue che la fruizione è condizionata alla presenza di perdite nel bilancio 2020 che superano il 10% del patrimonio netto del bilancio stesso: il 50% di questa perdita (e sempre nel limite del 50% dell'aumento di capitale) può diventare credito di imposta.

Esempi e vincoli

Consideriamo una società che nel 2020 presenta perdite che superano il 10% del patrimonio netto per un importo di 1 milione di euro, e i cui soci eseguono un aumento di capitale esattamente di 1 milione.

Se questa operazione fosse stata conclusa nel 2020, il credito sarebbe stato di 500mila euro (200mila ai soci e 300mila alla società). Se l'operazione è del 2021, i soci non hanno diritto ad alcun credito, mentre alla società spettano 500mila euro (il 50% dell'aumento di capitale).

Come è facile intuire, il risultato complessivo non è cambiato solo perché abbiamo ipotizzato l'esistenza di perdite significative. Se la perdita eccedente fosse inferiore, ad esempio di 500mila euro, il credito sarebbe di 250mila, contro i 350mila che sarebbero spettati per la stessa operazione nel 2020. Se fossimo in presenza di una società con risultati positivi, l'allungamento al 2021 finirebbe

invece per non produrre effetti né sui soci né sulla società.

Le società interessate alla proroga devono poi prestare attenzione alla sequenza temporale delle operazioni. La percentuale maggiorata al 50% non sembra generalizzata, ma dovrebbe essere riservata agli aumenti deliberati a partire dal 1° gennaio 2021.

La norma infatti prevede che: «La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021».

Le tre ipotesi

Abbiamo quindi tre situazioni:

se l'aumento è deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020, si applicano solo le regole vecchie;

se è deliberato ed eseguito nel primo semestre 2021 si applicano solo le regole nuove;

se è deliberato nel 2020 ma concluso nel 2021 si sovrappongono le due discipline.

In quest'ultima situazione (aumento deliberato nel 2020 ma eseguito sia nel 2020 sia nel 2021) si dovrebbe verificare che:

ai soci non spetta alcun credito, né per il 2020 (in quanto non c'è stato il perfezionamento integrale dell'aumento), né per il 2021 (in quanto non previsto dalla norma);

gli importi versati nel 2020 generano un plafond di credito massimo per la società per il 30 % del loro ammontare;

gli importi versati nel 2021 generano per la società un ulteriore plafond, che dovrebbe essere ancora calcolato al 30 % dato che la delibera di aumento è precedente al 1° gennaio.

Queste considerazioni (sulle quali si attendono conferme ufficiali) sono ovviamente subordinate alla conclusione delle operazioni di aumento entro il 30 giugno 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA